

## ACCORDO FRA L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" E L'ASSOCIAZIONE "VIA DI NATALE ONLUS" PER ATTIVITA' DI HOSPICE

TRA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone Via Vecchia Ceramica n. 1 - C.F. e P.IVA 01772890933 - di seguito nominata "AAS 5", legalmente rappresentata dal dott. Giorgio Simon, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Generale, ai sensi del decreto n. 265 del 29.03.2018

E

L'Associazione "Via di Natale ONLUS" con sede legale in Aviano (PN) Via Franco Gallini n. 1 - C.F. 80013660933 - di seguito nominata "Associazione", legalmente rappresentata dal Sig. Alessio Venier, nato il 04.06.1949 a Pordenone, codice fiscale VNRLSS49H04G888M, che interviene nel presente atto in qualità di Vicepresidente della Associazione medesima delegato a compiere tutti gli adempimenti necessari, così come indicato dallo Statuto Sociale all'art. 14 e ripreso nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2016

PREMESSO

- Che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e come previsto dalla D.G.R. n. 165 del 05.02.2016 "Recepimento degli Accordi Stato - Regione Rep. Atti n. 239/CSR, n. 151/CSR, n. 87/CSR - Rete Regionale delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore";
- Che la L.R. 16 ottobre 2014 n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria" all'art. 23 definisce le strutture intermedie quali articolazioni operative del sistema sanitario dell'assistenza primaria integrate nella rete dei servizi distrettuali;
- Che il medesimo art. 23 identifica, tra le altre, gli Hospice come strutture della rete delle cure palliative deputate ad assicurare il livello di assistenza residenziale e a ciclo diurno, ossia l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari e assistenziali nelle cure palliative erogate ininterrottamente da équipe multidisciplinari;
- Che con il Decreto n. 636 del 29.09.2017 "Rete delle cure palliative dell'adulto (RCPA). Modello organizzativo e regole di funzionamento" l'Associazione Via di Natale diviene parte integrante della Rete di cure palliative dell' AAS n. 5;
- Che il DPCM 12 gennaio 2017 recepisce tutta la normativa progressivamente adottata e prevede i seguenti livelli di assistenza nell'ambito della Rete Locale di cure palliative, in particolare all'art. 21 (Percorsi assistenziali integrati), all' art. 23 (Cure palliative domiciliari) all'art. 31 (Centri specialistici di Cure palliative- Hospice) all'art. 38 (Ricovero ordinario per acuti) e all'art.15 (Assistenza specialistica ambulatoriale);
- Che la Regione Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione di Giunta n. 650 del 11.04.2013, ha approvato i requisiti e la procedura per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali sanitarie e assistenziali (RSA) e Hospice;

CONSIDERATO CHE



- l'Associazione assicura, presso la propria struttura denominata "Hospice Via di Natale" in Aviano, l'erogazione di piani assistenziali personalizzati attraverso la propria équipe multidisciplinare, per pazienti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia (L. 38/2010, art. 2, comma 1);
- la stessa Associazione eroga attività di cure palliative e terapia di supporto attraverso la propria attività ambulatoriale;
- a partire dal 1996 la ex A.S.S. 6 - ora AAS n. 5 "Friuli occidentale"- e l'Associazione hanno avviato, attraverso la stipula di atti convenzionali, un rapporto di collaborazione nell'ambito dell'assistenza ai malati terminali e che tale attività si è consolidata con evidenti e favorevoli risultati in termini di accoglimento ed assistenza;
- la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha concesso, con decreto n. 89/SPS del 04.02.2016, l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo a pieno titolo per l'attività di Hospice svolta dalla struttura sanitaria "Hospice Via di Natale" con una dotazione di n. 12 posti letto, ai sensi della D.G.R. n. 650/2013;

#### PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria:

- Legge 15.03.2010, n. 38 "*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*"
- Legge Regionale 14.07.2011, n. 10 "*Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*"
- Legge Regionale 16 ottobre 2014 n. 17 "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria*"
- Intesa Stato Regioni 25 luglio 2012 che definisce i requisiti minimi ed organizzativi;
- D.G.R. n. 165 del 05.02.2016 "*Recepimento degli Accordi Stato - Regione Rep. Atti n. 239/CSR, n. 151/CSR e n. 87/CSR - Rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore*"
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*"

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il presente Accordo ha per oggetto l'erogazione degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali effettuati presso l' "Hospice Via di Natale" in Aviano a favore di pazienti affetti da patologia oncologica, non più suscettibili alle terapie attive e pertanto necessitanti di cure palliative.

Il programma di cure è orientato a migliorare la qualità della vita residua attraverso la risposta globale ai bisogni (fisici, psico-emozionali, sociali, spirituali) del paziente in condizione di terminalità e della sua famiglia.

Il servizio è svolto presso la struttura di proprietà dell'Associazione, ubicata ad Aviano (PN) Via F. Gallini n. 1 e costituita da n. 12 posti letto, riservati prioritariamente a pazienti residenti nel territorio di riferimento dell' AAS n. 5.

### **Art. 2 - Compiti ed impegni dell'Associazione**

La gestione del servizio di Hospice da parte dell'Associazione si estrinseca in osservanza degli standard e dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 650 del 11 aprile 2013 "Dlgs 502/1992, artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater - Lr 8/2001, artt. 4 e 5 - L. 296/2006, art 1, comma 796, lett. 1 - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e hospice. Approvazione definitiva requisiti e procedura" e secondo i contenuti di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 165 del 05.02.2016.

In particolare, le cure palliative assicurate presso l'Hospice dell'Associazione rappresentano l'insieme degli interventi integrati sanitari, socio-sanitari ed assistenziali necessari a garantire il livello di assistenza residenziale e sono costituite da prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico oltre che da prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale.

L'Associazione realizza il programma personalizzato di cure palliative attraverso una équipe multiprofessionale e multidisciplinare, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, nei cui confronti attuerà specifiche iniziative formative.

L'Associazione si impegna a rapportarsi, secondo politiche di integrazione e di interventi condivisi, con il Dipartimento di Assistenza Primaria, i Distretti e la S.C. "Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice" dell'AAS n. 5, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

### **Art. 3 - Compiti ed impegni dell'AAS 5**

L' AAS 5, a fronte della rinuncia - come descritta al successivo art. 6 - a qualsiasi remunerazione tariffaria da parte dell'Associazione, si impegna a:

- a) fornire i farmaci compresi nel Prontuario Terapeutico dell'AAS 5, ivi compresi i medicinali contenenti sostanze stupefacenti nel rispetto delle specifiche normative, nonché i presidi medico-chirurgici e nutrizionali, gli ausili sanitari, i sussidi per l'incontinenza ed i prodotti di medicazione previsti dalla normativa regionale A.F.I.R.;
- b) rendere disponibili, con la forma del comodato d'uso, gli ausili tecnici prescritti dallo specialista fisiatra dell'AAS 5, qualora non disponibili presso l'Hospice;
- c) rendere disponibile, previo accordo, la strumentazione ecografica dell'AAS 5 in dotazione alla S.C. "Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice";
- d) identificare e mantenere, presso i propri presidi e strutture, corsie preferenziali per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali prescritte alle persone assistite nell' Hospice Via di Natale;
- e) è consentito l'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale da parte dei medici operanti presso l'Hospice Via di Natale, nei termini e alle condizioni previste dalla D.G.R. n. 3011 del 30.11.2007. Il ricettario, utilizzabile per le prescrizioni di diagnostica, è consegnato - a cura del Distretto del Livenza dell'AAS 5 - nominalmente al singolo medico operante presso l' Hospice Via di Natale. I nominativi dei medici prescrittori sono previamente comunicati dal Direttore Sanitario dell'Hospice, ai sensi della citata

*[Handwritten signature]*

D.G.R. 3011/2007.

#### **Art. 4 - Ulteriori specificazioni di attività**

E' garantita la consulenza ambulatoriale specialistica per pazienti oncologici o affetti da patologia inguaribile, finalizzata ad alleviare la sintomatologia, monitorandola e garantendo al paziente una accettabile qualità di vita e un efficace sostegno alla famiglia, in stretta collaborazione con il MMG e gli altri professionisti della Rete. La stessa potrà essere sviluppata a domicilio o nelle strutture di cura della cronicità.

Le parti danno atto che l'Associazione, su richiesta e con autorizzazione scritta della Struttura complessa "Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice" dell'AAS 5 e previa programmazione, può effettuare attività di posizionamento di cateteri venosi centrali e periferici in eco guida (*PICC, midline*) con proprio personale medico esperto e in collaborazione con i medici della S.C. "Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice" dell'AAS 5.

#### **Art. 5 - Ruolo dei Distretti Sanitari**

Ciascun Distretto Sanitario è tenuto a:

- a) agevolare in modo proattivo il coinvolgimento dei MMG e dei PLS per ottimizzare il percorso di accoglimento dei propri assistiti presso l'Hospice, o l'attuazione delle altre prestazioni di assistenza sanitaria, nella logica della continuità di cura;
- b) attivare tempestivamente, per i casi di particolare complessità e gravità, l'Unità di Valutazione Distrettuale per la valutazione dei problemi, la proposta, la predisposizione e la verifica periodica del piano di cura nel corso dell'evoluzione della malattia, nonché l'attuazione di un programma assistenziale integrato, personalizzato e coordinato in funzione dei bisogni dell'assistito;
- d) individuare e segnalare all'Hospice Via di Natale il nominativo del referente Distrettuale da contattare per gli assistiti di propria competenza.

#### **Art. 6 - Aspetti economici**

Le parti danno atto che l'Associazione Via di Natale, come da dichiarazione acquisita al prot. AAS 5 n. 84459 del 17.12.2015, rinuncia a qualsiasi forma di remunerazione tariffaria a fronte delle prestazioni di assistenza svolte a favore di pazienti terminali, come descritte negli articoli precedenti.

Con riferimento ai volumi di attività di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, le parti danno atto che gli stessi sono riferiti al numero di posti letto accreditati.

#### **Art. 7 - Flussi informativi**

L'Associazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall' AAS 5, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione.

L'Associazione, inoltre, fornirà alla S.C. "Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice" dell'AAS 5 i dati di attività secondo criteri concordati finalizzati alla valutazione anche qualitativa dell'offerta.

#### **Art. 8 - Inadempienze**

L'Associazione provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Eventuali inadempienze da parte dell'Associazione devono essere contestate dall'AAS n. 5 per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'A.A.S. 5 potrà avviare la procedura di revoca.

Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'AAS n. 5 ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di intervenuti cambiamenti nella responsabilità gestionale dell'Hospice o in presenza di significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.

#### **Art. 9 - Controversie**

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

#### **Art. 10 - Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione siano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
2. gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
3. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
4. gestione del contenzioso;
5. finalità statistiche;
6. servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. n.196/03.

Alle parti è attribuita la qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all'oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell'effettuare le operazioni e i compiti loro affidati in forza del rapporto convenzionale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni disposte dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003).

#### **Art. 12 - Patto di integrità**

L'Associazione si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:



*“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

### Art. 13 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata triennale a far data dall'01.01.2018 e fino al 31.12.2020 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative che interessino le due Aziende.

La convenzione potrà essere rinnovata, con apposito atto deliberativo. Alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto nel presente accordo continua ad applicarsi in regime di *prorogatio*, fino alla stipula di un nuovo accordo.

Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il 12.04.2018

Associazione  
Via di Natale onlus  
(Sig. Alessio Venier)

**Associazione via di Natale onlus**  
**Vice Presidente**  
**Rag. Alessio Venier**



Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5  
Friuli Occidentale  
(Dott. Giorgio Simon)

